



# *Ministero dell' Istruzione e del Merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo*

*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

## **IL DIRIGENTE**

**VISTO** il ricorso ex art. 700 c.p.c.(RGL 997/19), incardinato presso il Giudice del Lavoro di Chieti, con il quale la educatrice Lepore Silvia ha chiesto la non attribuzione di punti, fra gli altri, all'educatrice Agresta Diana per aver svolto servizi in base a contratto c.d. “ co.co.co”

**VISTA** l'ordinanza cautelare emanata in data 13.10.2019 con cui il Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti ha accolto il succitato ricorso ordinando a quest'Ufficio: *“di riformulare ed aggiornare la graduatoria ad esaurimento del personale educativo dei Convitti compilata per il triennio 2019-2022 relativamente alla Provincia di Chieti, escludendo l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal 2014 al 2019 in forza di titoli illegittimamente riconosciuti ai fini della collocazione nella relativa graduatoria (servizi a seguito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa); quanto sopra nei confronti dei candidati DIANA AGRESTA ed altri inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento del personale educativo”*;

**ACCERTATO** che, in esecuzione dell'ordinanza di cui si è fatta menzione, questo Ufficio con protocollo 1878 del 05.05.2020, ha decrementato di punti 36 il punteggio spettante alla istitutrice Agresta Diana;

**VISTO** il ricorso ex art. 414 c.p.c. e 700 c.p.c. ( RGL 587/20) proposto al Giudice del Lavoro di Chieti dalla educatrice Agresta Diana avverso e per l'annullamento dei dispositivi prot. 2924/19 di decurtazione di punti 8 e prot. 1878/20 di decurtazione a suo sfavore di punti 36;

**VISTA** l'ordinanza cautelare n. 2235/20 di accoglimento e la successiva sentenza di merito n. 180/21 con la quale il Giudice ha riconosciuto ad Agresta Diana solo punti 36 e non anche punti 8;

**VISTO** il ricorso in appello (RG 438/21) proposto dalla istitutrice Agresta Diana con il quale la ricorrente ha richiesto la riforma parziale della sentenza di primo grado n. 180/21 nella parte in cui il Giudice di prime cure ha escluso l'attribuzione di punti 8 per aver prestato servizio in base a due contratti di collaborazione continuata e continuativa;

**VISTO** l'appello incidentale proposto nel succitato giudizio di gravame dalla istitutrice Lepore Silvia e dall'istitutore Frascari Andrea con il quale detti appellanti incidentali chiedevano la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva alla Sig.ra Agresta Diana l'attribuzione di punti 36 per servizi resi in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

**VISTA** la sentenza della Corte di Appello di l'Aquila n. 188/23 con la quale il Giudice del gravame ha rigettato l'appello principale di Agresta Diana ed accolto l'appello incidentale proposto dagli educatori Lepore Silvia e Frascari Andrea e, pertanto, ha disposto - in riforma dell'impugnata sentenza – il “ *...rigetto delle domande avanzate da Diana Agresta con ricorso al Tribunale di Chieti del 27.06.2020 (RGL 587/20)*;

**VISTO** il dispositivo prot. 15472 del 18.07.2023 con il quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva del personale educativo per la provincia di Chieti;

**RILEVATE**, peraltro, la necessità e l'urgenza, ai fini dell'esecuzione del disposto giudiziale, di dover dare attuazione alla decisione della Corte di Appello di l'Aquila n. 188/23;

### **DISPONE**

**ART. 1** Per i motivi di cui in premessa, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di l'Aquila n. 188/23 (RGL 438/21), la decurtazione di punti 36 nei confronti della educatrice Agresta Diana;

**ART. 2** Per effetto della decurtazione di cui all'art. 1), il punteggio in GAE – personale educativo – provincia di Chieti – della istitutrice Agresta Diana è così rettificato: da punti 94 a punti 58 ( 94 – 36) e da posizione 7 a posizione 12 bis, con riserva di ripubblicare la GAE definitiva per la provincia di Chieti del Personale Educativo in tempo utile per le nomine;

**ART. 3** La ripubblicazione della graduatoria ad esaurimento del personale educativo della provincia di Chieti con la rettifica di cui all'art.2);

**ART. 4** I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo opereranno la rettifica della posizione e del punteggio riportato dalla educatrice Agresta Diana nelle graduatorie di istituto di 1^ fascia;

**ART. 5** Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente;

**ART. 6** L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge 241/1990, la possibilità di procedere in ogni caso, anche in autotutela, ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il Dirigente  
Pierangelo Trippitelli  
*Firmato digitalmente ai sensi del CdA  
e norme connesse e collegate*

Avv. Marcello A. Di Iorio [avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it](mailto:avvmarcelloangelodiiorio@puntopec.it) ( per notifica alla Sig.ra Agresta Diana)

Al Rettore del Convitto “ G.B. Vico” Chieti ( anche per notifica all'interessata Sig.ra Agresta Diana)

Al Dirigente dell'IPSSAR “ Marchitelli” di Villa Santa Maria

Al Dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo di Scerni-Casalbordino  
Al Sito Istituzionale - Sede